

TI_GERICHTE 12.1995.294 vom 8. März 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.294

FR: TI_GERICHTE 12.1995.294 du 8 mars 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1995.294 del 8 marzo 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 17

settembre 1993 in re T. SA/G.; Fellmann , Berner Kommentar, n. 52 e 67 ad art. 402 CO), così che al silenzio del convenuto si vorrebbe in definitiva attribuire la ratifica di affari che, oltre ad esulare dal rapporto iniziale, sono anche indubbiamente inusuali per quel genere di operazioni. Non si può che giungere alla conclusione che la tesi dell'attrice rappresenta un tentativo di applicare l'art. 6 CO in una maniera troppo estensiva, incompatibile con il tenore e il significato giuridico della norma. Il convenuto con il proprio silenzio non ha perciò accettato o riconosciuto gli estratti conto a lui inviati -e questo indipendentemente da quanto unilateralmente riportato dagli estratti conto medesimi-, e non è di conseguenza debitore della somma richiesta. Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 24 ottobre 1995 _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 8'900.-- b) spese fr. 100.-- T o t a l e fr. 9'000.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. L'attrice rifonderà al convenuto fr. 12'000.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione: - _____
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.